



Ai Clienti

Loro Sedi

Montichiari (BS) lì 24/09/2018

Circolare N. 5/2018

SETTORE

VERSAMENTI

FISSATI I CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEI MODD. F24 "A RISCHIO"

RIFERIMENTI

- **Art. 1, comma 990, Legge n. 205/2017**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 28.8.2018**

informativa
fiscale

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha definito, con uno specifico Provvedimento, i criteri per la sospensione dell'esecuzione dei modd. F24 contenenti compensazioni "a rischio", prevista dalla Finanziaria 2018.

A tal fine l'Agenzia utilizzerà i seguenti criteri:

- tipologia del debito pagato / credito compensato;*
- coerenza dei dati indicati nel mod. F24;*
- dati presenti in Anagrafe tributaria afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;*
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;*
- pagamento di debiti iscritti a ruolo.*

Quanto sopra trova applicazione a decorrere dal 29.10.2018.

Da tale data inoltre i modd. F24 contenenti l'utilizzo in compensazione dei crediti per il pagamento delle somme iscritte a ruolo devono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.



Come noto, l'art. 1, comma 990, Finanziaria 2018, ha aggiunto il comma 49-ter all'art. 37, DL n. 223/2006, in base al quale l'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**. In particolare,

- se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni / versamenti sono considerati effettuati alla data della loro effettuazione;
- diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni / versamenti si considerano non effettuati.

Dalla Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2018 è possibile desumere che, a titolo esemplificativo, sono oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Recentemente, con il Provvedimento 28.8.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri / modalità di attuazione della nuova disposizione.

CRITERI SELETTIVI PER LA SOSPENSIONE DEL MOD. F24

Al fine di individuare i modd. F24 contenenti **compensazioni "a rischio"** l'Agenzia utilizza i seguenti criteri selettivi:

- tipologia del debito pagato;
- tipologia del credito compensato;
- coerenza dei dati indicati nel mod. F24;
- dati presenti nell'Anagrafe Tributaria / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel mod. F24;
- analoghe compensazioni effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
- pagamento di debiti iscritti a ruolo ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010.

L'esecuzione dei modd. F24 che presentano profili di rischio sulla base dei predetti criteri è **sospesa** dall'Agenzia delle Entrate.



Quanto sopra trova **applicazione a decorrere dal 29.10.2018**.

Per rendere "tempestivo" il controllo sull'utilizzo dei crediti in compensazione per i pagamenti di debiti iscritti a ruolo, **a decorrere dalla predetta data** i modd. F24 relativi al pagamento dei predetti debiti ex art. 31, comma 1, DL n. 78/2010 devono essere presentati **esclusivamente tramite i servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate.

I predetti criteri selettivi saranno applicati, ove compatibili, anche ai modd. F24 contenenti compensazioni presentati tramite i servizi telematici messi a disposizione da banche / Poste.

PROCEDURA DI SOSPENSIONE

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai mod. F24 presentati telematicamente (Entratel / Fisconline) comunica al contribuente se la delega di pagamento è stata sospesa, con **apposita ricevuta** contenente anche la **data in cui termina il periodo di sospensione**.

Tale periodo di sospensione, come sopra accennato,

*“non può essere maggiore di **trenta giorni** rispetto alla data di invio del modello F24. La sospensione riguarda l'intero contenuto della delega di pagamento”.*

Durante il periodo di sospensione:

- **non viene addebitato l'eventuale saldo positivo** del mod. F24 sul c/c indicato;
- il contribuente può **procedere all'annullamento del mod. F24** “secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate”.

Nel caso in cui, a seguito ai controlli svolti, l'Agenzia riscontra che il credito **non è stato correttamente utilizzato**, comunica al contribuente lo **scarto del mod. F24** tramite una specifica ricevuta contenente anche la relativa motivazione.



Tutte le compensazioni / pagamenti indicati nel mod. F24 scartato si ritengono **non eseguiti**.

Con riferimento ad un mod. F24 “*respinto per compensazioni indebite, così previsto dalla Legge di Bilancio 2018*”, nell'ambito del consueto incontro di inizio anno, l'Agenzia ha specificato che se “*il credito è inesistente oppure non utilizzabile (ad esempio, non è ancora maturato) ... la ripetizione del pagamento, se successiva alla scadenza prevista, debba essere sanzionata, se non accompagnata dal ravvedimento*”.

Si rammenta che, in caso di **mancata comunicazione dello scarto** del mod. F24 entro il periodo di sospensione, “*l'operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato*”.


Nel caso in cui, a seguito delle verifiche, il credito risulta **correttamente utilizzato**

“la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

- a) in caso di modello F24 a **saldo zero**, con apposita ricevuta, l'Agenzia delle entrate comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;*
- b) se il modello F24 presenta **saldo positivo**, l'Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file”.*

Va evidenziato che il contribuente può **inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi utili per la finalizzazione** del mod. F24 sospeso:

- durante il periodo di sospensione;
- prima dell'intervento dello scarto / sblocco della delega di pagamento.



□

Scarica altre informative su: <http://www.studioparoli.it>

Cordialmente

Paroli Dott. Michele